Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza, durata e verifica di attuazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stipulato ai sensi dell'art. 16 ("Progressioni economiche all'interno delle Aree") del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024, nonché dell'art. 7 comma 6 lettere c), c1) e y) del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2. Il presente contratto integrativo si applica al personale destinatario del CCNL 2022 – 2024, in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso le sedi all'estero, quale individuato all'art. 1, comma 1 del medesimo CCNL.

3. Il Contratto Integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla definitiva sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito della verifica della sua attuazione, di processi di riforma dell'Amministrazione o di modifiche del quadro normativo nazionale.

Art. 2
Sviluppi economici all'interno delle aree finanziati a valere sulle risorse del FRD 2026

1. Il presente articolo stabilisce specifiche procedure e criteri da applicarsi agli sviluppi economici all'interno delle aree finanziati a valere sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2026 aventi carattere di certezza e stabilità di cui al separato Accordo sull'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2026, sottoscritto il 13 novembre 2026 .

2. L'accesso alle procedure per l'attribuzione del differenziale stipendiale è previsto, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. a) del CCNL 2022-2024, per ogni dipendente di ruolo interessato, in servizio a Roma e all'estero, che non abbia negli ultimi due anni (ovvero dal 1° gennaio 2024) beneficiato di alcuna progressione economica e, alla data del 1° gennaio 2026, abbia almeno due anni di anzianità di servizio al MAECI.

3. La progressione economica orizzontale avviene sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A che costituisce parte del presente contratto integrativo.
La selezione per l'attribuzione del differenziale stipendiale si articola in:

a) valutazione del merito, fino a un massimo di 40 punti;
b) valutazione dell'esperienza professionale, fino ad un massimo di 25 punti;
c) valutazione dei titoli di studio e percorsi formativi, fino ad un massimo di 35 punti;

Al termine della procedura, per ciascuna area, è redatta una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi risultanti dall'applicazione della tabella di cui all'Allegato A.

In condizione di parità di punteggio in graduatoria tra i candidati, la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione del merito;
- dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di studio;
- dal maggior numero di ore di formazione svolte nel 2025;
- dalla maggiore anzianità di servizio maturata dall'ultimo sviluppo economico conseguito.

Roma, 13 novembre 2026

Il Direttore Generale per le Risorse e la Formazione

Min. Plen. Patrizia Falcinelli _____*firmato*_____

CISL FP _____*firmato* _____

CONFSAL – UNSA _____*firmato* _____

FLP_____*firmato* _____

CONFINTESA_____*firmato* _____

UIL FP_____*firmato* _____

CGIL _____*firmato* _____

USB _____

Allegato A

Criteri per gli sviluppi economici all'interno delle aree finanziati a valere sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2026

1. Max. 25 punti	**Esperienza professionale**[1]	Esperienza professionale dall'ultimo sviluppo economico conseguito	2 punti per anno e 0,5 punti per ogni ulteriore frazione di anno pari a 3 mesi
		Personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni (art. 16 c. 2 lett. F CCNL 2022-2024)	3 punti
		Esperienza professionale pregressa al MAECI: di ruolo, in comando o fuori ruolo e come personale a contratto.	0,3 punti per anno e 0,1 punti per ogni ulteriore frazione di anno pari a 4 mesi
		Esperienza professionale pregressa in altra Pubblica Amministrazione (al netto dei periodi di comando o fuori ruolo presso il MAECI)	0,2 punti per anno e 0,05 punti per ogni ulteriore frazione di anno pari a 3 mesi

				Funzionari	Assistenti	Operatori
2. Max. 35 punti	**Titoli di studio**[2]	Licenza di scuola elementare o diploma di scuola secondaria di primo grado		-	9,5	11
		Diploma di qualifica professionale (triennale)		-	11	14,5
		Diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore o di istruzione professionale		11	17	18,5
		Diploma di laurea triennale[3]		17	21,5	22,5
		Diploma di laurea specialistica o magistrale; diploma di laurea magistrale a ciclo unico; diploma di laurea vecchio ordinamento		23	24,5	26
	Ulteriori titoli di studio[4]	Ulteriore diploma di laurea triennale[5]		1	0,5	-
		Ulteriore diploma di laurea specialistica o magistrale		2	1	-
		Ulteriore diploma di laurea vecchio ordinamento; ulteriore diploma di laurea magistrale a ciclo unico		3	1,5	-
		Master universitario di I livello		1	0,5	-
		Master universitario di II livello		2	1	-
		Diploma di specializzazione		3	2	-
		Dottorato di ricerca		4	2	-
	Percorsi formativi 2026 ai sensi dell'art. 16 c. 2 lett. d del CCNL 2022-2024 (massimo 5 punti)	Ore di formazione svolte alla data di chiusura del bando[6]	oltre 40 ore	5		
			almeno 30 ore	4		
			almeno 22 ore	2		
			almeno 15 ore	1		

[1] Al netto di periodi che interrompono l'anzianità di servizio.
[2] I punteggi superiori assorbono e ricomprendono gli eventuali punteggi inferiori.
[3] Il diploma di laurea triennale propedeutico e necessario al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale presentato quale "titolo di studio" NON darà punteggio aggiuntivo, poiché si considera assorbito e ricompreso nel punteggio relativo al diploma di laurea specialistica o magistrale.
[4] I punteggi per ciascun ulteriore titolo di studio si sommano fino a un massimo di 3 punti per l'area dei funzionari e di 1,5 punti per gli assistenti.
[5] Solo se diverso dal diploma di laurea triennale di cui alla nota 3.
[6] I punteggi superiori assorbono e ricomprendono gli eventuali punteggi inferiori. Per il 2026 saranno considerate le ore di formazione certificate dal capo ufficio alla data di chiusura del bando. Le ore di formazione svolte nel 2025 saranno considerate quale criterio per dirimere eventuali "ex aequo".

3. Max. 40 punti	**Merito** (media delle ultime tre valutazioni annuali) [7]	100	38,5 punti
		da 99,5 a 99,9	37 punti
		da 99 a 99,4	36 punti
		da 98 a 98,9	34 punti
		da 95 a 97,9	30 punti
		da 90 a 94,9	24 punti
		da 85 a 89,9	20 punti
		da 80 a 84,9	14 punti
		da 75 a 79,9	8 punti
		inferiore a 75	0 punti
		Personale destinatario della maggiorazione individuale ex art. 78 CCNL 2016-2018 nell'ultimo triennio	0,75 punto per ciascuna maggiorazione annuale ottenuta fino ad un massimo di 1,5 punti

"Si attesta, ai sensi degli artt. 22 e 20, comma 1-bis, D.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 che il presente documento, composto da n 4 pagine è conforme all'originale presente agli atti della DGRI – Unità Relazioni Sindacali"

[7] Si fa riferimento, nell'ambito del "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale" del MAECI, alle ultime tre "schede individuali di valutazione dei comportamenti organizzativi" annuali come descritte nella sezione 5.2 del predetto Sistema. In caso di più valutazioni nel corso di un anno, verrà considerata – per quell'anno – la media dei punteggi ottenuti ponderata in proporzione al periodo preso in considerazione dalla relativa scheda di valutazione.